



Decreto n. 23 del 26 aprile 2010

Il Presidente

Avuto riguardo ai compiti attribuitigli dall'art. 8, comma terzo lettera h, della legge 84/94 e successive modifiche ed integrazioni in materia di amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale;

Visti l'articolo 50 del Codice della Navigazione e gli articoli 38 e 39 del Regolamento del Codice della Navigazione;

Richiamato il proprio decreto n. 78 del 26 ottobre 2005;

Avuto riguardo all'ordinanza n. 103 del 24 novembre 2009 del Comandante del Porto di Savona in materia di accosti;

Attesa la necessità di adeguare il citato provvedimento alle mutate disponibilità delle banchine e degli spazi pubblici operativi, in conseguenza dei lavori di trasformazione di alcune zone del bacino portuale e delle avvenute nuove assegnazioni in concessione;

Ritenuto che l'utilizzo delle banchine e degli spazi portuali pubblici da parte del diporto, della pesca professionale e dei cantieri nautici richieda una regolamentazione autonoma da quella commerciale portuale;

Decreta

Articolo 1

Banchine ed aree pubbliche del porto di Savona – Vado Ligure

A. Banchine

Sono definite pubbliche le banchine e le aree ubicate all'interno dei bacini portuali di Savona e Vado Ligure non assentite in concessione.

Le banchine pubbliche possono essere destinate alle operazioni portuali o ad altra attività stabilita dall'Autorità Portuale; quelle in concessione devono essere obbligatoriamente utilizzate per gli scopi previsti dal titolo concessorio.

I fronti di accosto hanno le seguenti destinazioni d'uso e numerazioni:

Bacino portuale di Savona:

- Banchina zona 1, pubblica uso attività correlate al porto commerciale
- Banchina zona 2/3, in concessione ai cantieri nautici W-Service S.p.A. ed Azimut-Benetti S.p.A.;
- Banchina 4 / angolo 3 in uso Servizi Tecnico Nautici



AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

- Banchina 4 /angolo 5 in uso Servizi Tecnico Nautici con priorità alla Società Generale dei Servizi
- Banchina zona 5 in uso flotta pescherecci
- Banchina 6 int/est. per un fronte di accosto di metri lineari 55,3, pubblica/accosto navi da crociera
- Banchina zona 7, per un fronte di accosto di metri lineari 315, in concessione alla Costa Crociere S.p.A;
- Banchina zona 8, 9 e 10, per un fronte di accosto di metri lineari 429, in concessione alla Costa Crociere S.p.A;
- Banchina zona 11, per un fronte di accosto di ml 54, uso pubblico, prioritariamente diporto
- Banchina zona 12/13, per un fronte di accosto di metri lineari 235, pubblica, adibita ad operazioni portuali
- Banchina zona 14/15, per un fronte di accosto di metri lineari 291, in concessione Must S.p.A.
- Banchina zona 16, per un fronte di accosto di metri lineari 128, in concessione Colacem S.p.A.
- Banchina zona 22, per un fronte di accosto di metri lineari 140, in concessione ad Italiana Coke S.p.A.
- Banchine zone 26 e 27, per un fronte di accosto di metri lineari 393, in concessione Monfer S.p.A.
- Testata banchina 28 per un fronte di accosto di metri lineari 131, pubblica, adibita ad operazioni portuali
- Banchina zona 29, per un fronte di accosto di metri lineari 274, in concessione a Terminal Alti Fondali Savona S.r.l.
- Banchina zona 30 per un fronte di accosto di metri lineari 175, pubblica, adibita ad operazioni portuali
- Banchina zona 31 per un fronte di accosti di metri lineari 162, in concessione a Savona Terminals S.p.A.
- Banchina zona 32 nord per un fronte di accosto di metri lineari 158, in concessione a Savona Terminals S.p.A.
- Banchina zona 32 sud per un fronte di accosto di metri lineari 102, pubblica, adibita ad operazioni portuali
- Rampa radice zona 33, adibita ad operazioni portuali in concessione a Savona Terminal Auto S.r.l.;
- Banchina zona 33, per un fronte di accosto di metri lineari 242 pubblica, adibita ad operazioni portuali
- Banchina zona 34 (dalla “curva” pubblica), per un fronte di accosto di metri lineari 150, adibita ad operazioni portuali
- Molo sopraflutti oltre la zona 34 non adibita ad attività commerciali (pubblico);
- Vecchia darsena - banchina / pontili zona 18, 21 e 23, in concessione alla Società Generale dei Servizi
- Vecchia darsena – banchina zona 19, in concessione /Ziggurmare
- Vecchia darsena – banchina zona 20, pubblica con destinazione primaria all’uso flotta pescherecci / e residuale alle imbarcazioni ad uso commerciale e diporto



AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

- Vecchia darsena-calata Marinetta, pubblica con priorità alle unità che effettuano bunkeraggio
- Vecchia darsena – pontili sottostanti la Torretta zona 23, in concessione Società Generale dei Servizi

Bacino di Vado Ligure:

- Darsenetta servizi, in concessione ai servizi tecnico-nautici del porto
- Pontile T.R.I. sud, in concessione TERMINAL RINFUSE ITALIA S.p.A., lunghezza ml. 320
- Pontile T.R.I. nord, in concessione TERMINAL RINFUSE ITALIA S.p.A., lunghezza ml. 320
- Scassa nord, in concessione FORSHIP S.p.A., lunghezza ml. 155
- Bricchetto nord 1 (ex p.2) in concessione FORSHIP S.p.A., lunghezza ml.200
- Bricchetto nord 2 (ex p.1) in concessione FORSHIP S.p.A., lunghezza ml. 200
- Calata Nord in concessione FORSHIP S.p.A., lunghezza ml. 180
- Rampa Nord in concessione FORSHIP S.p.A., lunghezza ml. 33
- Banchina R. Orsero in concessione REEFER TERMINAL S.p.A., lunghezza ml. 240
- Banchina Principale (ex PVSOR, PVSOC e PVSOT) in concessione REEFER TERMINAL S.p.A., lunghezza ml. 465
- Banchina sud in concessione REEFER TERMINAL S.p.A., lunghezza ml. 125
- Rampa sud in concessione REEFER TERMINAL S.p.A., lunghezza ml. 33
- Banchina est (radice) in concessione REEFER TERMINAL S.p.A., lunghezza ml. 180
- Molo sopraflutto, pubblico, non destinato ad attività portuali, lunghezza ml. 640

B. Aree pubbliche

Sono definite aree pubbliche portuali le porzioni demaniali all'interno del bacino portuale di Savona non assentite in concessione alle imprese, la cui occupazione temporanea può essere autorizzata dall' Autorità Portuale con le modalità di cui al presente decreto.

Sono destinate alle operazioni portuali le aree ubicate alle seguenti zone del porto:

Bacino di Savona:

- Banchina zona 12/13.
- Banchina zona 28.
- Banchina zona 30 dal limite della concessione Terminal Alti Fondali Savona S.r.l. alla concessione Savona Terminals S.p.A..
- Banchina zona 32 sud dal confine concessione Savona Terminals S.p.A. alla rampa zona 33.
- Banchina zona 34 dalla curva del molo sopraflutti (150 metri lineari).



AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

Sono destinati al deposito delle merci in imbarco/sbarco da parte delle imprese autorizzate ad operare nel porto di Savona - Vado Ligure le seguenti porzioni demaniali pubbliche:

- Zona 12/13 (superficie di mq. 12000 c.a.).
- Zona 28 porzione a confine con la Concessione Monfer S.p.A.e T.A.F.S. S.r.l. (superficie di mq. 1000 c.a.).
- Zona 30 porzione (superficie di mq. 8400 ca).
- Zona 32 sud (superficie di mq. 3295 ca).
- Zona 33 porzione compresa tra la concessione Savona Terminal Auto S.p.A. ed il muro paraonde (superficie di mq. 1650 ca).
- Porzione antistante magazzino T4 lato levante (superficie di mq. 1000 ca).
- Zona adiacente magazzino T4 lato nord (ciminiera) (superficie di mq. 4200 ca).
- Zona retrostante magazzino T4 ovest (superficie di mq. 12500 ca).

Il tutto come meglio evidenziato dalle planimetrie che si allegano al presente decreto per farne parte integrante.

Articolo 2

Imprese Terminaliste

Ai fini del presente decreto, si intendono terminaliste tutte le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 della legge 84/94, siano esse titolari di concessioni demaniali per l'utilizzo di banchine e/o magazzini e/o aree portuali.

Articolo 3

Regolamento relativo all'utilizzo degli accosti

L'ordinanza n. 103 del 24/11/09 dell'Autorità Marittima di Savona fissa le regole per l'utilizzo degli accosti del porto di Savona - Vado Ligure.

Le imprese terminaliste che detengono banchine assentite in concessione devono, di regola, operare presso le proprie banchine; tutte le altre imprese, di regola, devono operare presso le banchine pubbliche.

Tuttavia, al fine di garantire sempre le migliori condizioni di lavoro sia in termini di sicurezza che di operatività, l'Autorità Portuale può autorizzare le imprese terminaliste ad operare presso le banchine pubbliche, qualora presso quelle assentite in concessione siano già ormeggiate navi impegnate in operazioni commerciali.

Analogamente, nel caso non sia possibile l'ormeggio ad una banchina pubblica, l'Autorità Marittima, previo assenso del concessionario e nulla osta dell'Autorità Portuale, assegnerà l'accosto ad una banchina in concessione alla nave che opera presso l'impresa non concessionaria.



Articolo 4

Autorizzazione all'occupazione degli spazi pubblici

L'Autorità Portuale autorizza, stabilendone di volta in volta modalità, prescrizioni e durata, l'occupazione delle banchine, delle aree retrostanti e degli spazi pubblici da parte delle imprese portuali per l'effettuazione delle operazioni commerciali.

A giudizio insindacabile dell'Autorità Portuale, le autorizzazioni possono essere revocate prima delle scadenze previste.

Sgombero e pulizia degli spazi pubblici devono essere eseguiti dall'impresa utilizzatrice. In caso di inadempienza, si provvederà d'ufficio con oneri a carico del contravventore.

Nel periodo di utilizzo da parte delle imprese, l'Autorità Portuale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni agli spazi pubblici ed alle merci ivi depositate.

La responsabilità di danni recati alle banchine e/o ai loro arredi, ai piazzali, alle strutture o a soggetti terzi resta a totale carico dell'impresa utilizzatrice del bene demaniale.

Articolo 5

Richieste di utilizzo delle banchine e degli spazi

Le richieste di occupazione delle banchine (pubbliche o in concessione a terzi), ai soli fini dell'esercizio di operazioni portuali, e delle aree pubbliche, devono essere inoltrate dalle imprese all'Autorità Portuale per via telematica all'indirizzo mail giessepi@porto.sv.it, con 36 ore di anticipo rispetto all'inizio previsto delle operazioni.

Le richieste dovranno essere complete di tutte le informazioni di seguito elencate:

a.) richiesta di occupazione di banchina:

- dati anagrafici impresa portuale;
- dati anagrafici agenzia raccomandataria;
- indicazione della banchina prescelta;
- eventuale impresa terza, concessionaria della banchina;
- nome, lunghezza e pescaggio della nave;
- date previste di arrivo e partenza;
- tipologia e quantitativo della merce;
- nominativo e recapito telefonico del responsabile operativo dell'impresa.

b.) richiesta di occupazione di area pubblica:

- dati anagrafici impresa portuale;
- indicazione della zona prescelta;
- tipologia e quantitativo della merce;
- durata prevista del deposito;
- nominativo e recapito telefonico del responsabile operativo.



Le autorizzazioni verranno rilasciate sempre per via telematica all'indirizzo mail utilizzato dal richiedente per l'inoltro dell'istanza.

L'utilizzo delle aree retrostanti le banchine pubbliche da parte delle imbarcazioni dei servizi di Stato, dei Piloti, dei rimorchiatori, di quelli per il diporto e per la pesca professionale o che comunque riflettano le esigenze dei cantieri navali nautici che operano all'interno del porto è da richiedere all'indirizzo giessepi@porto.sv.it che si atterrà per il regime autorizzativo alle disposizioni della locale Autorità Marittima.

Articolo 6

Tariffe per l'utilizzo delle banchine pubbliche

L'utilizzo di una banchina pubblica comporta, a carico dell'impresa autorizzata, il versamento all'Autorità Portuale di un canone giornaliero così calcolato:

- navi di lunghezza sino a 100 ml. €165,00
- navi di lunghezza compresa tra 100 e 150 ml. €220,00
- navi di lunghezza compresa tra 150 e 200 ml. €275,00
- navi di lunghezza oltre 200 ml. €330,00

L'area di retrobanchina a disposizione dell'impresa per l'effettuazione delle operazioni di sbarco/imbarco ha un'estensione pari alla lunghezza della nave ed un profondità di 25 metri. I suddetti canoni saranno aggiornati annualmente in base alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT per "i prezzi al consumo delle famiglie operai ed impiegati" e per i "prezzi praticati da grossisti".

Articolo 7

Utilizzo e tariffe delle banchine in concessione

L'utilizzo delle banchine in concessione, da parte di imprese diverse dal concessionario, comporta, a carico delle stesse, il versamento al concessionario stesso, di un canone corrispondente a quello stabilito dal precedente articolo 6, moltiplicato per due.

Qualora un'impresa debba ricorrere all'utilizzo di una banchina in concessione a causa del concomitante uso della banchina pubblica da parte del terminalista verrà corrisposto il canone previsto dall'articolo 6 senza alcuna maggiorazione.

Il canone non verrà corrisposto nel caso di inoperosità della nave nei giorni festivi o per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'impresa utilizzatrice.

Nel caso in cui la lunghezza del fronte di accosto imponga necessariamente da parte di nave all'ormeggio l'occupazione della banchina pubblica e di una porzione di quella adiacente in concessione o viceversa, l'utilizzatore è tenuto a corrispondere la tariffa prevista per la banchina interamente occupata, sia essa pubblica o in concessione, mentre nulla è dovuto per la parte residuale.



Articolo 8

Tariffe per l'utilizzo dei piazzali pubblici

a.) Merci varie in colli o alla rinfusa

Tenuto conto della carenza di spazi da destinare al deposito merci ed al fine di incentivare il loro rapido ricarico, il piano tariffario relativo all'occupazione dei piazzali pubblici per il deposito merci sbarcate o da imbarcare si articola secondo il criterio riportato nel seguente prospetto:

<i>piazzale</i>	<i>Tariffa</i>
Zona 12, 13, 30, 32 sud, 33	0,2 €/mq al giorno
Zona T4 est, ovest, nord – lato ciminiera ed aree attigue.	0,2 €/mq al giorno

L'importo a carico dell'impresa viene determinato in funzione dell'ampiezza e della durata del deposito.

Il canone per l'occupazione della porzione pubblica antistante il nuovo magazzino denominato T7 realizzato alla zona 32 va corrisposto, per la merce da introdurre in tale magazzino, con una franchigia di 24 ore dall'avvenuto sbarco.

I suddetti canoni saranno aggiornati annualmente in base alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT per "i prezzi al consumo delle famiglie operai ed impiegati" e per i "prezzi praticati da grossisti".

b.) Rotabili

Il deposito temporaneo di rotabili da imbarcare o sbarcati ed in attesa di trasferimento alle destinazioni finali è soggetto invece alle seguenti tariffe:

<i>classe</i>	<i>zone portuali destinate al deposito rotabili</i>	<i>€/cadauna quindicinale</i>
Auto	Piazzale aree T4 ovest, nord, 32 sud, 33, 2/3 ex avanzamento F.S.	3,0
Altre classi	Piazzale aree T4 ovest, 32 sud, 33, 2/3 ex avanzamento F.S., zona 33.	17,0

Le tariffe sopra riportate coprono la permanenza quindicinale della merce a deposito.

Nel caso la permanenza della merce sia di durata inferiore ai 15 gg. l'impresa è tenuta a corrispondere comunque l'intero importo.

Ogni 15 giorni le imprese comunicano all'Autorità Portuale via mail, all'indirizzo giessepi@porto.sv.it, i dati relativi la merce transitata a deposito.

Le suddette tariffe saranno aggiornate annualmente in base alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT per "i prezzi al consumo delle famiglie operai ed impiegati" e per i "prezzi praticati da grossisti".



Articolo 9

Prescrizioni tecnico-operative da osservare nell'attività di deposito

Le attività di deposito devono essere effettuate nel rigoroso rispetto delle normative in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- la merce deve essere depositata nelle aree autorizzate a distanza di sicurezza dagli impianti ferroviari e dalla viabilità portuale;
- nel caso di merci polverose alla rinfusa i cumuli devono:
 - a.) essere contenuti in apposite celle create mediante barriere new-jersey e/o contenitori;
 - b.) avere un'altezza non superiore a quella delle celle;
 - c.) essere periodicamente bagnati in presenza di dispersioni causate dalla movimentazione della merce o dall'azione del vento;
- al termine delle operazioni di ricarica l'area deve essere riconsegnata perfettamente sgombra e pulita; qualora ciò non avvenga l'Autorità Portuale provvederà alla pulizia delle pavimentazioni mediante spazzatrice meccanica, addebitando i relativi oneri all'impresa utilizzatrice degli spazi.
- i depositi di auto, al fine di consentire l'intervento dei mezzi di soccorso in caso di incendio, devono essere formati da gruppi di auto non eccessivamente ampi, circa 100 auto a gruppo, separati tra loro da corsi di larghezza non inferiore a 3 metri da mantenere sempre sgombre.

In relazione alla natura della merce o alle condizioni operative, se necessario, l'Autorità Portuale ha la facoltà di imporre all'impresa particolari prescrizioni tecnico-operative.

Articolo 10

Operazioni di varo ed alaggio di barche da diporto presso le banchine pubbliche

L'effettuazione delle operazioni di varo ed alaggio di imbarcazioni presso le banchine pubbliche adibite alle operazioni portuali è consentita, interessata l'Autorità Marittima per gli aspetti di competenza riguardanti la sicurezza degli accosti, unicamente alle imbarcazioni dei servizi di Stato, a quelle dei Piloti e degli Ormeggiatori nonché ai cantieri nautici operanti all'interno del bacino di Savona, con autorizzazione dell'Autorità Portuale.

Per essere accolte le richieste dovranno essere trasmesse all'Autorità Marittima via telematica, all'indirizzo accosticp@portosavona.net con almeno 24 ore di preavviso.

L'importo a carico del cantiere per l'utilizzo della banchina e dello specchio acqueo è fissato in **€28,00** per ciascuna imbarcazione movimentata.

Le imbarcazioni dei servizi di Stato, dei Piloti e degli Ormeggiatori, non sono soggetti al pagamento di alcuna tariffa.

La suddetta tariffa sarà aggiornata annualmente in base alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT per "i prezzi al consumo delle famiglie operai ed impiegati" e per i "prezzi praticati da grossisti".



Art. 11

Atterraggio/decollo di elicotteri su/da banchina pubblica

Le aree pubbliche del bacino portuale di Savona idonee all'atterraggio/decollo degli elicotteri sono le seguenti:

- piazzale zona 12;
- piazzale zona 13;
- piazzale di ponente-aree ex OMSAV
- retro banchina zona 32 sud

Il canone tariffario per atterraggio, sosta (durata non superiore alle 6 ore) e decollo è fissato in € 250. La suddetta tariffa saranno aggiornate annualmente in base alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT per "i prezzi al consumo delle famiglie operai ed impiegati" e per i "prezzi praticati da grossisti".

Le richieste, complete di tutte le informazioni relative l'aeromobile, l'equipaggio ed il volo, dovranno essere inoltrate all'Autorità Portuale, via mail all'indirizzo giessepi@porto.sv.it, o via fax al n° 019/8554365, ed ai seguenti Enti/Autorità:

- Direzione Aeroportuale di Genova;
- U.O.C. di Genova;
- Circoscrizione Doganale di Savona;
- Polizia di Stato-Ufficio di Frontiera Marittima di Savona;
- Autorità Marittima di Savona;
- Comando Guardia di Finanza di Savona.

Articolo 12

Ormeggio di imbarcazioni da diporto all'interno dei bacini portuali

L'ormeggio e la sosta temporanea di unità da diporto agli accosti non assentiti in concessione all'interno dei bacini portuali è autorizzato dall'Autorità Marittima, sentita l'Autorità Portuale.

La domanda va inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica: accosticp@portosavona.net.

La fatturazione per l'utilizzo dell'accosto è compito dell'Ufficio Spazi Portuali dell'Autorità Portuale. L'importo giornaliero a carico del richiedente è fissato in **€30,00** giornalieri.

La suddetta tariffa sarà aggiornata annualmente in base alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT per "i prezzi al consumo delle famiglie operai ed impiegati" e per i "prezzi praticati da grossisti".



AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

Articolo 13

Riscossione dei canoni

Mensilmente l'Autorità Portuale emette gli avvisi di riscossione a carico delle imprese che hanno utilizzato nel corso del mese precedente banchine e/o aree pubbliche per l'effettuazione di attività commerciali.

Tali imprese devono corrispondere l'importo dovuto entro trenta giorni; scaduto tale termine, senza alcun preavviso, l'Autorità Portuale procede all'escussione degli importi dovuti dalla cauzione dalle stesse prestata ai sensi dell'art. 5 del regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel porto di Savona - Vado Ligure.

Articolo 14

Deroghe

L'Autorità Portuale si riserva, in qualunque momento, per particolari ed eccezionali situazioni operative non prevedibili in anticipo, la facoltà di derogare, con provvedimento dirigenziale, alle disposizioni del presente decreto.

Articolo 15

Abrogazioni

Il presente decreto sostituisce ed abroga tutti i precedenti decreti dell'Autorità Portuale riguardanti espressamente l'argomento di che trattasi.

Articolo 16

Decorrenze e sanzioni

Il presente decreto ha decorrenza dal giorno 10 maggio 2010.

E' fatto obbligo a chiunque spetti rispettare e far rispettare le procedure e le prescrizioni in esso contenute.

I contravventori, qualora il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1161, 1163, 1164, e 1165 del Codice della Navigazione.

IL PRESIDENTE
F.to C. Canavese

ALLEGATO: planimetria dei bacini portuali

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRIGENTE DELEGATO ALLE FUNZIONI NOTARILI
F.to Dott. Gianmario Moretti